

PARERE N. 100 del 10 giugno 2015

PREC 203/14/S

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da MAG JLT S.p.A. – Procedura di gara per l'affidamento di servizi di consulenza e intermediazione assicurativa – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Importo a base d'asta: euro 1.500.000,00 – S.A.: ASL 3 di Napoli

Sottoscrizione del disciplinare di gara

La mancata sottoscrizione in ogni pagina del disciplinare di gara non è idonea a integrare una legittima causa di esclusione dalla procedura di gara e la relativa previsione del bando di gara deve ritenersi nulla, la stazione appaltante dovendo piuttosto procedere ad invitare il concorrente, ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs. 163/2006, a completare i documenti presentati.

Art. 46, d.lgs. 163/2006

Il Consiglio

Vista l'istanza del 13 giugno 2014 con la quale la MAG JTL S.p.A. chiede all'Autorità un parere in merito alla legittimità del provvedimento di esclusione dalla gara adottato nei suoi confronti dall'ASL3 di Napoli con provvedimento del 27.01.2014 e motivato in ragione della mancata sottoscrizione - in ogni pagina per accettazione - da parte del legale rappresentante e/o procuratore speciale di copia del disciplinare di gara;

Visto l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 4 settembre 2014;

Viste le memorie delle parti;

Considerato che l'ASL3 di Napoli ha sospeso la procedura nelle more del rilascio del parere di precontenzioso richiesto e ciò nonostante l'istanza di precontenzioso risulti essere stata presentata diversi mesi successivi alla comunicazione del provvedimento di esclusione;

Considerato che la questione sottoposta all'attenzione dell'ANAC riguarda il tema, ampiamente esaminato dall'Autorità, concernente il principio di tassatività delle cause di esclusione e i presupposti per l'esercizio del soccorso istruttorio da parte delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs. 163/2006;

Rilevato che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Rilevato che la mancata sottoscrizione in ogni pagina dei documenti indicati non è idonea a integrare una legittima causa di esclusione dalla procedura di gara e la relativa previsione del bando di gara deve ritenersi nulla, la stazione appaltante dovendo piuttosto procedere ad invitare il concorrente, ai sensi dell'art. 46, d.lgs. 163/2006, a completare i documenti presentati secondo le indicazioni della *lex specialis* di gara (per casi analoghi si vedano: pareri di precontenzioso nn. 154 del 25.09.2013, 203 del 5.12.2012, 183 del 7.11.2012; si vedano, altresì, in tema di soccorso istruttorio ex art. 46, d.lgs. 163/2006 la Determinazione n. 4/2012 e la Determinazione n. 1/2015); Pertanto, in ragione di quanto sopra rilevato e considerato,

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'istanza sia fondata in quanto la mancata sottoscrizione in ogni pagina del disciplinare di gara non è idonea a integrare una legittima causa di esclusione dalla procedura di gara e la relativa previsione del bando di gara deve ritenersi nulla, la stazione appaltante dovendo piuttosto procedere ad invitare il concorrente, ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs. 163/2006, a completare i documenti presentati.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 giugno 2015
Per il Segretario Maria Esposito: Rosetta Greco